

COMUNE DI LAMA MOCOGNO

(Provincia di Modena)

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA D'USO DI AREA COMUNALE DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PARCO GIOCHI RICREATIVO PER BAMBINI – "BABY PARK" ESTIVO E INVERNALE.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede
del Comune di Lama Mocogno,

TRA

il **Comune di Lama Mocogno**, con sede in Via XXIV maggio nr. 4, C.F. 00460930365, rappresentato dal Responsabile del Settore Tecnico cat. D, CIRELLI Geom. Massimiliano nato a il e domiciliato per la carica, ai sensi dell'art. 47 del C.C., presso il Comune di Lama Mocogno, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ e della determinazione di concessione n. _____ del _____, di seguito denominato "**Comune**" o "**Concedente**";

E

il _____, in qualità di, con sede in _____, di seguito denominato "**Concessionario**";

PREMESSO CHE

- il Comune di Lama Mocogno è proprietario dell'area sita in località Poggiaccio alle Piane di Mocogno, della superficie indicativa di circa 10.000 mq, prospiciente l'attuale fabbricato in legno ad uso biglietteria per le piste sciistiche da discesa;
- l'area risulta individuata catastalmente al Foglio 44, Mappali 403 in parte, 277 in parte, 231 in parte e 245 in parte, come meglio rappresentata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera **A**;
- l'Amministrazione comunale intende valorizzare l'area attraverso la realizzazione e gestione di un'attività ludico-ricreativa destinata prevalentemente ai bambini, denominata "**Baby Park**", fruibile sia durante la stagione estiva sia durante la stagione invernale;
- tale attività è ritenuta coerente con la vocazione turistica e ricreativa della località Piane di Mocogno e con l'obiettivo dell'Amministrazione di favorire l'offerta turistica e la fruibilità del territorio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ il Comune ha approvato gli indirizzi per l'affidamento in concessione amministrativa dell'area;

- con determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. _____ del _____ l'area è stata concessa al _____ secondo le modalità e condizioni stabilite nel presente atto;
- Il Concessionario è in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività e si impegna ad acquisire, prima dell'avvio delle singole attività, tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, certificazioni e titoli eventualmente richiesti dalla normativa vigente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della concessione

1. Il Comune di Lama Mocogno concede a _____ che accetta, il diritto di utilizzare temporaneamente l'area comunale sita in località Poggiaccio alle Piane di Mocogno, della superficie indicativa di circa 10.000 mq, individuata catastalmente al Foglio 44, Mappali 403 e 277 in parte, come da planimetria allegata sub **A**.
2. La concessione ha ad oggetto esclusivamente l'uso dell'area per la realizzazione, installazione e gestione di un **parco giochi ricreativo per bambini – Baby Park**, con attività estive e invernali.
3. La concessione non comporta il trasferimento della proprietà dell'area né la costituzione di diritti reali a favore del Concessionario.
4. L'area rimane nella piena proprietà e disponibilità del Comune, nei limiti e secondo la disciplina prevista dalla legge, dagli atti comunali e dal presente provvedimento concessorio.

Art. 2 – Destinazione dell'area

1. L'area dovrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità indicate all'articolo precedente.
2. Nell'area potranno essere installati, nel rispetto della normativa vigente e previa acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni:
 - a) giochi e attrezzature ludiche per bambini;
 - b) strutture ludico-ricreative stagionali;
 - c) tappeto di risalita della lunghezza indicativa di circa 100 metri;
 - d) pista per bob, gommoni e attività analoghe sulla neve;
 - e) strutture mobili e/o temporanee strettamente funzionali all'attività;
 - f) eventuali ulteriori attrezzature previamente autorizzate dal Comune.
3. Qualsiasi modifica sostanziale della destinazione dell'area, installazione di strutture permanenti o realizzazione di opere non previste dal presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Comune, fatti salvi i titoli edilizi, urbanistici, paesaggistici e gli altri atti di assenso eventualmente necessari.
4. Nell'area è installato un tratto di pista tubing con paraboliche di circa 70 mt di proprietà comunale concessa in uso al concessionario.
5. Il concessionario non potrà utilizzare l'area per attività diverse da quelle autorizzate.

Art. 3 – Natura della concessione

1. Il presente rapporto è qualificato come concessione amministrativa d'uso di area di proprietà comunale e non costituisce contratto di locazione ai sensi della normativa sulle locazioni urbane o commerciali.

2. La concessione è temporanea, personale e finalizzata esclusivamente all'utilizzo dell'area secondo le condizioni stabilite nel presente atto.

Art. 4 – Durata

1. La concessione ha durata di anni cinque, con decorrenza dal 01/10/2026 e scadenza al 30/09/2031;
2. Alla scadenza la concessione cesserà automaticamente, senza necessità di disdetta, salvo possibilità di rinnovo per uguale periodo previo accordo tra le parti.
3. L'eventuale rinnovo e/o nuova concessione potrà essere disposto esclusivamente con espresso provvedimento del Comune, previa verifica della permanenza dell'interesse pubblico e nel rispetto della normativa vigente e delle procedure eventualmente necessarie.
4. Nessun rinnovo tacito o automatico potrà pertanto intendersi convenuto.

Art. 5 – Canone concessorio

1. Per l'utilizzo dell'area il Concessionario corrisponderà al Comune un canone concessorio annuo pari a € 3.600,00 (tremilaseicentoeuro) oltre IVA di legge ove dovuta (incrementato del rialzo offerto in sede di gara); detto canone a decorrere dal secondo anno di concessione, sarà annualmente aggiornato, senza necessità di ulteriore provvedimento, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, intervenuta nell'anno precedente..
2. Il canone sarà versato:
 - per il 50% entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - per il restante 50% entro il 30 novembre di ciascun anno ed entro la scadenza prevista per l'ultimo anno di concessione.
3. Per il primo anno di concessione il canone sarà eventualmente determinato in proporzione al periodo di effettiva decorrenza, secondo quanto stabilito nel provvedimento di concessione.
4. Il mancato o tardivo pagamento del canone costituisce inadempimento e potrà comportare, previa contestazione e secondo le modalità previste dal presente atto, la dichiarazione di decadenza dalla concessione.

5. Art. 6 – Stato dell'area e consegna

1. Il Concessionario dichiara di conoscere e accettare lo stato di fatto e di diritto dell'area, avendola visionata e ritenendola idonea, sotto la propria responsabilità, allo svolgimento delle attività che intende esercitarvi.
2. La consegna dell'area potrà essere documentata mediante apposito verbale di consegna, sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto.
3. Il Concessionario non potrà pretendere dal Comune interventi o adeguamenti dell'area necessari allo svolgimento della propria attività, salvo quelli espressamente previsti dal presente atto o da successivi provvedimenti comunali.

Art. 7 – Obblighi del Comune

1. Il Comune si impegna a consentire al Concessionario l'utilizzo dell'area per la durata della concessione, nei limiti e alle condizioni stabilite nel presente atto.
2. Il Comune dovrà, compatibilmente con la disponibilità tecnica delle reti e degli impianti e attraverso il soggetto incaricato della gestione degli

impianti sciistici, consentire l'accesso alle utenze eventualmente disponibili, quali:

- energia elettrica;
- acqua;
- impianti di innevamento programmato;
- altre utenze e servizi eventualmente disponibili.

3. Il Comune si impegna, per quanto di propria competenza, a prevedere nei rapporti contrattuali relativi alla gestione degli impianti sciistici la possibilità di fruizione delle utenze sopra indicate in maniera diretta da parte del Concessionario, alle condizioni tecniche ed economiche concordate.
4. Il Comune non garantisce la continuità, la quantità o l'effettiva disponibilità delle utenze qualora ciò dipenda da guasti, interventi manutentivi, condizioni meteorologiche, forza maggiore o altre circostanze non imputabili al Comune.
5. In particolare, l'eventuale possibilità di utilizzo dell'impianto di innevamento artificiale sarà subordinata alla disponibilità tecnica dell'impianto, alle condizioni meteorologiche e alle disposizioni del soggetto gestore.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per mancato innevamento o per sospensione dell'erogazione delle utenze non imputabile direttamente all'Ente.

Art. 8 – Utenze e relativi costi

1. Tutti i costi derivanti dai consumi di energia elettrica, acqua, innevamento artificiale e altre utenze utilizzate dal Concessionario saranno integralmente posti a suo carico.
2. Qualora le utenze siano intestate o fatturate al soggetto gestore degli impianti sciistici, il Concessionario rimborserà integralmente al medesimo soggetto i relativi costi, secondo le modalità da concordare. E' fatta salva la possibilità di volturazione a nome del Concessionario della utenza elettrica per l'area parco giochi se tecnicamente possibile e se richiesta dal concessionario medesimo.
3. Il Concessionario dovrà mantenere separata evidenza dei consumi riferibili alla propria attività qualora ciò sia tecnicamente possibile.
4. Il mancato rimborso dei consumi e degli oneri dovuti costituisce grave inadempimento.

Art. 9 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a:

- a) utilizzare l'area esclusivamente per le finalità previste dal presente atto;
- b) mantenere l'area in condizioni di ordine, decoro, pulizia e sicurezza;
- c) provvedere alla manutenzione ordinaria dell'area e di tutte le strutture e attrezzature installate;
- d) provvedere alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività;
- e) acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni, licenze, SCIA, nulla osta, certificazioni e ogni altro titolo eventualmente necessario;
- f) garantire la conformità delle attrezzature e degli impianti alle disposizioni normative e tecniche applicabili;

- g) rispettare la normativa in materia di sicurezza, prevenzione incendi, igiene, tutela ambientale, salute e sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione applicabile all'attività;
- h) stipulare e mantenere per tutta la durata della concessione idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per i rischi derivanti dall'attività svolta;
- i) custodire e sorvegliare le proprie strutture e attrezzature;
- l) non arrecare danni al patrimonio comunale;
- m) consentire al Comune le verifiche e i sopralluoghi previsti dal presente atto;
- n) rispettare le disposizioni impartite dagli organi e dagli uffici comunali nell'ambito delle rispettive competenze;
- o) restituire l'area alla scadenza o alla cessazione anticipata della concessione nelle condizioni previste dal presente atto;
- p) a costituire a favore del concedente una cauzione pari a € 5.000,00 euro (cinquemila/00 euro), a garanzia degli obblighi previsti, da prestarsi alternativamente mediante deposito cauzionale oppure polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia assicurativa o istituto bancario.

Art. 10 – Sicurezza delle strutture e delle attrezzature

1. Tutte le attrezzature destinate al gioco e le relative superfici dovranno essere conformi alla normativa vigente e alle pertinenti norme tecniche applicabili.
2. Il Concessionario dovrà provvedere alla corretta installazione, manutenzione, controllo e, ove previsto, certificazione delle attrezzature.
3. Il Concessionario dovrà conservare presso l'area o rendere immediatamente disponibile al Comune la documentazione relativa alla sicurezza delle attrezzature, alle certificazioni, ai controlli e alle manutenzioni effettuate.
4. Particolare attenzione dovrà essere assicurata alle prescrizioni tecniche applicabili alle attrezzature e superfici delle aree gioco, comprese le norme della serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177, nella versione vigente applicabile alle singole attrezzature.
5. Il Concessionario sarà responsabile dell'adozione di tutte le misure necessarie affinché l'attività sia esercitata in condizioni di sicurezza per utenti, accompagnatori, lavoratori e terzi.

Art. 11 – Autorizzazioni e titoli amministrativi

1. La presente concessione non sostituisce né assorbe eventuali autorizzazioni, licenze, SCIA, nulla osta, titoli edilizi, autorizzazioni di pubblica sicurezza, certificazioni, pareri o altri provvedimenti necessari per la realizzazione e gestione delle attività.
2. È esclusiva responsabilità del Concessionario verificare preventivamente gli adempimenti necessari per ogni singola attività.
3. L'eventuale mancato rilascio, sospensione o revoca delle autorizzazioni necessarie potrà comportare la sospensione dell'attività e, nei casi previsti dal presente atto, la decadenza dalla concessione.

Art. 12 – Responsabilità

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, amministrativa e, per quanto di competenza, penale derivante dall'organizzazione e gestione delle attività svolte nell'area.

2. Il Concessionario risponde direttamente dei danni arrecati a persone, animali, beni pubblici e privati derivanti dall'utilizzo dell'area, dalle strutture installate, dagli impianti e dalle attività esercitate.
3. Il Concessionario terrà indenne il Comune da qualsiasi pretesa, richiesta risarcitoria, azione o contestazione di terzi derivante da fatti imputabili alla gestione dell'attività o dall'utilizzo dell'area da parte del Concessionario, dei suoi dipendenti, collaboratori, incaricati, utenti o altri soggetti autorizzati.
4. Restano ferme le responsabilità direttamente imputabili al Comune secondo la legge.

Art. 13 – Polizza assicurativa

1. Prima dell'avvio dell'attività il Concessionario dovrà consegnare al Comune copia di una polizza con compagnia primaria di assicurazione, di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, con massimale unico non inferiore a € 3.000.000 per sinistro, salvo diverso importo stabilito dal Comune nel provvedimento di concessione.
2. La polizza dovrà comprendere i rischi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature ludiche e ricreative e dalle attività svolte nell'area.
3. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata della concessione.
4. La mancata presentazione o il mancato rinnovo della polizza costituisce grave inadempimento.

Art. 14 – Manutenzione e conservazione dell'area

1. Sono integralmente a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria dell'area e delle strutture, degli impianti e delle attrezzature installate.
2. Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli interventi necessari a eliminare situazioni di pericolo derivanti dalle proprie strutture o dalla propria attività.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria sul terreno di proprietà comunale rimangono a carico del Comune, salvo che si rendano necessari a causa di comportamento, negligenza, uso improprio o attività del Concessionario.
4. Qualora il Comune debba intervenire per eliminare situazioni di pericolo direttamente imputabili al Concessionario, potrà porre a carico del medesimo i relativi costi, previa contestazione, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 15 – Opere e installazioni

1. Qualsiasi opera, manufatto, impianto, fondazione, allacciamento o installazione che non abbia carattere meramente mobile e temporaneo dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
2. La realizzazione delle opere resta comunque subordinata all'ottenimento di tutti i titoli previsti dalla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e di sicurezza.
3. Nessuna opera realizzata dal Concessionario potrà determinare l'acquisizione di diritti di proprietà o altri diritti reali sull'area comunale.
4. Alla cessazione della concessione il Comune potrà richiedere la rimozione delle strutture e il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del Concessionario.

Art. 16 – Accesso e controlli del Comune

1. Il Comune, tramite i propri uffici e organi competenti, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli e sopralluoghi sull'area al fine di verificare:
 - a) il rispetto delle condizioni della concessione;
 - b) lo stato di manutenzione dell'area;
 - c) la conformità delle strutture;
 - d) il rispetto delle condizioni di sicurezza;
 - e) il corretto utilizzo del bene comunale.
2. Il Concessionario dovrà consentire l'accesso ai rappresentanti e agli incaricati del Comune.
3. In presenza di situazioni di pericolo o di violazioni gravi, il Comune potrà adottare i provvedimenti urgenti necessari, anche disponendo la sospensione dell'utilizzo delle strutture o dell'area, secondo la normativa applicabile.

Art. 17 – Divieto di cessione e sub-concessione

1. È vietata la cessione, anche parziale, della presente concessione.
2. È altresì vietata la sub-concessione dell'area o l'affidamento a terzi della gestione complessiva dell'attività senza preventiva autorizzazione scritta del Comune.
3. L'eventuale autorizzazione comunale non esonera il Concessionario dalle responsabilità derivanti dal presente atto.

Art. 18 – Sospensione dell'attività

1. Il Comune potrà disporre la sospensione dell'attività, nei limiti consentiti dalla legge, qualora siano accertate condizioni di pericolo, gravi irregolarità o violazioni delle prescrizioni della presente concessione.
2. La sospensione potrà essere disposta anche in caso di necessità di tutela del patrimonio comunale, di esigenze di sicurezza pubblica o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
3. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo per sospensioni dell'attività dovute a proprie responsabilità o a cause di forza maggiore, nei limiti previsti dalla legge.

Art. 19 – Decadenza dalla concessione

Il Comune potrà dichiarare la decadenza dalla concessione, previa contestazione dell'addebito e assegnazione di un termine per eventuali controdeduzioni, nei casi di:

- a) utilizzo dell'area per finalità diverse da quelle autorizzate;
 - b) mancato pagamento del canone concessorio;
 - c) mancato pagamento o rimborso delle utenze;
 - d) cessione o sub-concessione non autorizzata;
 - e) gravi o reiterate violazioni delle norme di sicurezza;
 - f) mancato possesso o perdita delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività;
 - g) mancata stipula o perdita della copertura assicurativa richiesta;
 - h) grave deterioramento o danneggiamento del patrimonio comunale;
 - i) abbandono ingiustificato dell'area o cessazione dell'attività per un periodo incompatibile con le finalità della concessione;
 - l) realizzazione di opere non autorizzate;
 - m) violazione grave degli obblighi previsti dal presente atto.
2. Nei casi di particolare urgenza e pericolo per la pubblica incolumità, il Comune potrà adottare i provvedimenti immediati necessari, anche di

sospensione dell'attività, fatta salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 20 – Revoca per pubblico interesse

1. La concessione potrà essere revocata per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. La revoca potrà essere disposta, a titolo esemplificativo, qualora il Comune debba destinare l'area a opere pubbliche, interventi di interesse generale, esigenze di sicurezza, tutela del territorio o altre finalità pubbliche incompatibili con la prosecuzione della concessione.
3. Restano fermi gli effetti e gli eventuali obblighi indennitari previsti dalla legge per l'ipotesi concretamente ricorrente.

Art. 21 – Recesso del Concessionario

1. Il Concessionario potrà rinunciare alla concessione mediante comunicazione scritta al Comune con preavviso di almeno sei mesi.
2. La rinuncia non comporterà la restituzione dei canoni già corrisposti né l'esonero dal pagamento degli importi maturati fino alla cessazione effettiva della concessione.
3. Il Concessionario resterà inoltre obbligato al ripristino dell'area secondo quanto previsto dal presente atto.

Art. 22 – Riconsegna dell'area

1. Alla scadenza o alla cessazione anticipata della concessione, il Concessionario dovrà restituire l'area libera da persone, beni, attrezzature e strutture di propria proprietà, salvo diverso accordo scritto con il Comune.
2. Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.
3. Il Comune potrà richiedere la rimozione delle strutture e degli impianti installati dal Concessionario.
4. In caso di mancata rimozione, il Comune potrà procedere secondo quanto consentito dalla legge, ponendo a carico del Concessionario le relative spese.
5. La riconsegna sarà formalizzata mediante apposito verbale.

Art. 23 – Migliorie e opere realizzate dal Concessionario.

1. Eventuali migliorie, opere o installazioni autorizzate dal Comune non daranno automaticamente diritto al Concessionario a compensazioni, rimborsi o indennizzi alla cessazione del rapporto, salvo espressa diversa previsione contenuta nell'atto autorizzativo.
2. Prima della realizzazione di investimenti di particolare rilevanza economica dovrà essere concordato per iscritto con il Comune il relativo regime alla scadenza della concessione.

Art. 24 – Canoni, tributi e oneri

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali, tributari, tariffari e amministrativi derivanti dall'esercizio della propria attività, fatta salva diversa disposizione di legge.
2. Sono altresì a carico del Concessionario gli eventuali costi relativi a autorizzazioni, certificazioni, verifiche, collaudi, manutenzioni e adempimenti necessari allo svolgimento dell'attività.

Art. 25 – Personale e sicurezza sul lavoro

1. Il concessionario è esclusivamente responsabile della gestione del personale eventualmente impiegato nell'attività.
2. Dovrà rispettare la normativa vigente in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ove applicabile.
3. Il Concessionario dovrà garantire che il personale e i collaboratori impiegati siano adeguatamente formati e, ove richiesto, in possesso delle necessarie abilitazioni.

Art. 26 – Accesso dell'Amministrazione e dell'utenza

1. Il Concessionario dovrà garantire l'accesso all'area secondo le modalità di apertura e gli orari comunicati al Comune.
2. Dovrà essere garantita idonea informazione agli utenti relativamente a:
 - condizioni di utilizzo delle strutture;
 - limiti di età e/o altezza eventualmente previsti;
 - modalità di accesso;
 - eventuali divieti;
 - norme di sicurezza;
 - responsabilità degli accompagnatori, ove previste.
3. Gli eventuali prezzi praticati agli utenti per le attività del Baby Park saranno stabiliti dal Concessionario, nel rispetto della normativa vigente e comunicate al Comune.

Art. 27 – Forza maggiore

1. Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni quando ciò dipenda da eventi di forza maggiore non prevedibili e non evitabili con l'ordinaria diligenza.
2. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra gli eventi rilevanti ai fini del presente articolo eventi meteorologici eccezionali, calamità naturali, interruzioni delle utenze non imputabili alla parte, provvedimenti dell'autorità e altre circostanze oggettivamente non controllabili.

Art. 28 – Modifiche alla concessione

1. Qualsiasi modifica o integrazione delle condizioni della presente concessione dovrà risultare da atto scritto e, quando necessario, essere preceduta da apposito provvedimento amministrativo.
2. Nessuna modifica verbale potrà produrre effetti modificativi del presente rapporto.

Art. 29 – Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le disposizioni del Codice civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di beni pubblici, patrimonio comunale, sicurezza, attività ricreative, tutela ambientale, urbanistica, edilizia e ogni altra normativa applicabile.
2. La presente concessione deve essere interpretata e applicata in conformità agli atti amministrativi che ne costituiscono presupposto e agli eventuali regolamenti comunali vigenti.

Art. 30 – Controversie e giurisdizione

1. Per le controversie relative all'esercizio dei poteri amministrativi connessi alla presente concessione resta ferma la giurisdizione del **Giudice Amministrativo**, nei casi previsti dalla legge.
2. Per le controversie relative a rapporti di natura patrimoniale e contrattuale, ove devolute alla giurisdizione ordinaria, sarà competente il giudice individuato secondo le norme vigenti.

Art. 31 – Spese e oneri contrattuali

La stipulazione della concessione è prevista nella forma della scrittura privata. Tutte le eventuali spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico del concessionario.

Sono quindi a carico del concessionario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 32 – Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato A – Planimetria dell'area oggetto di concessione;

Allegato B – Verbale di consegna dell'area;

Allegato C -Copia del provvedimento di concessione/determinazione comunale con allegato il progetto di gestione.

Allegato D – Polizza assicurativa del Concessionario;

Allegato E – Eventuale disciplinare tecnico relativo alle strutture e alle modalità di gestione del Baby Park come da progetto di gestione.

Art. 33 – Disposizioni finali

1. Il Concessionario dichiara di aver preso visione dell'area, di conoscerne le caratteristiche e di accettare integralmente le condizioni contenute nel presente atto.
2. Il Concessionario dichiara inoltre di essere consapevole che l'utilizzo dell'area è subordinato al rispetto di tutte le prescrizioni normative e amministrative applicabili all'attività esercitata.
3. La presente concessione è efficace secondo quanto stabilito nel relativo provvedimento amministrativo e previa verifica degli adempimenti previsti dal medesimo.

Art. 34 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nell'ambito della presente convenzione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lama Mocogno, _____

Per il **Comune di Lama Mocogno**

Il Responsabile del Settore

Il Concessionario

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., ove applicabili, la Il concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole relative a: destinazione dell'area; durata; canone; obblighi del Concessionario;

responsabilità; assicurazione; divieto di cessione e sub-concessione; controlli; sospensione; decadenza; revoca per pubblico interesse; riconsegna dell'area; migliorie e opere; spese e oneri.

Il Concessionario